

Legge 27-12-1997, n. 449 – ART 8: Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(G.U. 30-12-1997, n. 302, Supplemento ordinario)

ART. 8. - (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap).

- 1) All'[articolo 13-bis](#), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i **motoveicoli e gli autoveicoli** di cui, rispettivamente, agli [articoli 53](#), comma 1, lettere b), c) ed f), e [54, comma 1, lettere a\), c\) ed f\)](#), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'[articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#). **La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni**, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, **e con riferimento a un solo veicolo**, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo".
- 2) Per i soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), non possessori di reddito, **la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.**
- 3) Le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97](#), si applicano **anche alle cessioni** di motoveicoli di cui all'[articolo 53, comma 1, lettere b\), c\) ed f\)](#), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), nonché di autoveicoli di cui all'[articolo 54](#), comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, **di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici**, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti

o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.¹

- 4) Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 **sono esenti dai pagamento** della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.²
- 5) Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'[articolo 35](#), comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
- 6) Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
- 7) Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

¹ Comma modificato dall'[art. 50, comma 4, L. 21 novembre 2000, n. 342](#) con la decorrenza prevista dal comma 5 del medesimo [art. 50](#).

² Per chiarimenti sull'imposta provinciale di trascrizione, vedi la [circolare 9 febbraio 2001, n. 2](#).